

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per SANTACROCE Angelo, nato a Siracusa (SR) il 15/04/1977, residente in Avola (SR), Via Ten. G. Marziano n°4, CF SNTNGL77D15I754G, rappresentato e difeso per mandato su separato foglio congiunto al presente atto digitale dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (C.F. SPTSVT70H14C351Q - pec salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095/383876), del Foro di Catania, nel cui studio in Catania Via F. Crispi n°211 è elettivamente domiciliato

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;

E NEI CONFRONTI DI

Paolo Trigilio, residente in Augusta (SR), Via Megara n°414, CF TRGPLA76B08A494E, controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione

1. del Decreto Dipartimentale prot. n°AOODPIT0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione – ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023 e con esso della graduatoria medesima nella parte lesiva per il ricorrente, ossia nella parte in

cui al ricorrente risultano attribuiti complessivi punti 7,275, di cui soli punti 0,075 per titoli, anziché 0,575;

2. del Decreto Dipartimentale prot. n°0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n°107 del 2023, già approvata con decreto prot. n°AOODPIT0002187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per il ricorrente;

3. dei verbali della Commissione esaminatrice, di estremi e date ignoti, e delle relative schede con cui sono stati valutati i titoli del ricorrente tanto in sede di iniziale formazione della graduatoria del 9.8.2024, quanto in sede di graduatoria rettificata il 21.8.2024, nella parte in cui è attribuito un insufficiente punteggio ai titoli allegati dal ricorrente;

4. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

PREMESSE

Con D.M. n°107 del 08.06.2023 è stato indetto, su base unica nazionale, il concorso (costituito dal corso intensivo di formazione e dalla relativa prova finale) riservato ai docenti già partecipanti al concorso di cui al D.D.G. M.I.U.R. n. 1259/2017 (concorso ordinario a dirigente scolastico *ndr*) che avevano svolto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e che, alla data del 28 febbraio 2023, versavano in una delle condizioni

previste dal Decreto Legge n.198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni nella legge n°14 del 24 febbraio 2023, ossia la pendenza di azione giudiziaria avverso la procedura selettiva predetta.

Il ricorrente, avendovi preso parte ed avendo superato la soglia prescritta, risultava inserito nella graduatoria finale, così come rettificata il 19.8.2024, con punti 7,275: il punteggio attribuito è dato dalla sommatoria dei punti dovuti alla valutazione della prova scritta (72 p.), ai titoli culturali e di servizio allegati (0,75 per la funzione strumentale documentata, ma non risultano attribuiti 5 punti per i 3 Corsi di Perfezionamento/Master da 1500 ore 60 CFU), ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 e così 72,75, punteggio che, poi, riparametrato in decimi, come prescritto, diviene pari a 7,275.

Come si premetteva, però, al ricorrente non risultano valutati i punti debitamente allegati e pari a p.5 (e, quindi, a p.0,50, effettuata la riparametrazione in decimi) per n.3 Corsi di Perfezionamento/Master da 1500 ore 60 CFU, debitamente allegati.

Eppure i titoli erano stati tutti dichiarati in domanda: inoltre, con apposita trasmissione, tutti i certificati relativi ai titoli sopra elencati erano anche debitamente inviati a mezzo PEC dal ricorrente in data 15/07/2024 all'indirizzo corsoconcorsods@postacert.istruzione.it.

Malgrado due scrupolosi reclami formulati dal ricorrente, sia anteriormente (3.8.2024), che successivamente (11.8.2024) alla rettifica della graduatoria

disposta, nessun esito formale hanno prodotto le rimostranze del medesimo e la graduatoria non è stata adeguata.

I provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione ed erronea applicazione dell'art.9 c.1 D.M n. 107 del 08.06.2023 e della Tabella A) di valutazione, ivi richiamata, ed approvata quale allegato al DM n. 138/2017 – Contraddittorietà. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria. Violazione dell'art.18 della legge 7.08.1990 n.241. L'art.9 del Bando di concorso (D.M n. 107 del 08.06.2023) disciplina le modalità di formazione della Graduatoria finale, prevedendo espressamente, al comma 1, quanto testualmente riportato:

<<...I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza...>>.

In particolare il Bando prevede l'espresso richiamo recettizio alla Tabella A) allegata al DM n. 138/2017 (originario Bando di concorso di cui il DM 107/2023 costituisce - come noto - una sequela), che quindi viene a costituire parte integrante del medesimo Bando.

È, inoltre, testualmente ribadito come il citato Decreto ministeriale sia stato adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata proprio ai soggetti di cui al successivo articolo 2, ossia di coloro che ai sensi del DM n. 138/2017 avevano già sostenuto la prova scritta, oltre ad essere titolari di pendenza giudiziaria avverso gli esiti della prova medesima: quindi il legame fra la procedura ordinaria del 2017 e questa seconda procedura selettiva “sanante” è fissato dalla stessa norma di rango primario.

Non è un caso, quindi, che il successivo passaggio del citato comma 1 dell'art.9 del Bando precisi che i titoli in questione devono essere “posseduti alla data del 29 dicembre 2017” con voluto ed espresso richiamo ai termini dell'originario concorso ed il ricorrente ha espressamente allegato ed inoltrato i seguenti 3 Corsi di Perfezionamento/Master da 1.500 ore pari a 60 CFU, conseguiti fra il 2005 ed il 2009, quindi perfettamente in regola con i tempi di acquisizione prescritti:

- 1. Corso di perfezionamento frequentato durante l'anno accademico 2005/2006 presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM in “Didattica della Fisica”;
- Corso di perfezionamento frequentato durante l'anno accademico 2007/2008 presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM in “Psicologia sociale: elementi di didattica”;

- *Corso di perfezionamento frequentato durante l'anno accademico 2008/2009 presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM in “Gestione della sicurezza nel sistema scolastico”.*

Non si può, quindi, che riportare i detti titoli - pacificamente valutabili perché acquisiti nei tempi prescritti - alle specifiche previsioni della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 e richiamata dal Bando.

1. Il corso di perfezionamento relativo a *“La gestione della Sicurezza nel sistema scolastico”* (1500 ore – 60 CFU) rientra nella casistica dei titoli culturali previsti nella tabella A, **al punto A.6 (punti 3)**: il punto A.6, infatti, prevede *“Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti lo specifico profilo professionale del dirigente scolastico rilasciati da Università italiane o estere”* ed indiscutibilmente la gestione della sicurezza in ambiente scolastico concreta una specifica competenza del Dirigente scolastico che incarna, quanto alla sicurezza del personale in servizio, la figura di datore di lavoro;
2. il corso di perfezionamento relativo a *“Psicologia sociale: elementi di didattica”* (1500 ore – 60 CFU) rientra nella casistica dei titoli culturali previsti nella tabella A, **al punto A.7 (valenza punti 1,5)**: il punto A.7, infatti, prevede *“Per ogni master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del*

dirigente pubblico o in scienze dell'educazione, rilasciati da Università italiane o estere, purché diverso rispetto ai titoli di cui al punto A.5” e non necessita particolare spiegazione la riconducibilità della psicologia sociale alle scienze dell'educazione, citate dalla tabella;

3. il corso di perfezionamento relativo a “Didattica della Fisica” (1500 ore – 60 CFU) rientra nella casistica dei titoli culturali previsti nella tabella A, **al punto A.8 (punti 0,5)**: “Per ogni altro master di primo o secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati rilasciati da Università italiane o estere”, dicitura, questa, residuale ed omnicomprensiva.

Orbene, come evidenziato in premessa, il ricorrente, seguendo quanto specificato dal citato art.3 del Bando di concorso e seguendone le relative indicazioni, ha ritualmente compilato la domanda di partecipazione attraverso la “piattaforma appositamente dedicata”, completando tutte le fasi della selezione, superandola con merito, e ritrasmettendo tutti i titoli valutabili.

Nonostante ciò, la Commissione esaminatrice avrebbe valutato altro titolo dichiarato dal ricorrente (come si evince dal punteggio attribuito per la funzione strumentale), omettendo, tuttavia, qualsivoglia valutazione in relazione ai sopradetti titoli culturali, tutti indicati, allegati e recapitati.

È evidente quindi la violazione e l'errata applicazione delle disposizioni del Bando di concorso sopra rubricate.

Né potrebbe sostenersi alcuna mancanza in capo al ricorrente: invero, avendo scelto l'Amministrazione di consentire la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la “piattaforma appositamente dedicata”, tutte le informazioni ivi inserite non potevano non essere utilizzate per la procedura concorsuale medesima.

Invero, anche a voler ammettere, ma così non è, che i titoli da dichiarare ai fini della valutazione nel concorso dovessero essere inseriti in altra modalità, detta circostanza non poteva e non può andare in danno del ricorrente, che - avendo anche trasmetto apposita pec con il recapito dei titoli predetti, oltre che avendoli inseriti in domanda, si pone al riparo da possibili contestazioni sul punto.

Non può infatti negarsi che il ricorrente abbia dichiarato anche i tre titoli posseduti “attraverso la piattaforma appositamente dedicata”; di contro non può nemmeno negarsi che dette informazioni immesse nel sistema, erano certamente entrate nella disponibilità dell'Amministrazione.

L'Amministrazione resistente quindi, oltre a violare le disposizioni del Bando soprarubricate, è incorsa nei vizi di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria, tenuto conto che avrebbe dovuto effettivamente verificare la presenza nella piattaforma appositamente dedicata dei titoli dichiarati dal ricorrente, oltre che documentati tempestivamente.

L'operato si mostra, inoltre, apertamente contraddittorio, avendo invece l'Amministrazione regolarmente valutato identici titoli, secondo l'apposita

Tabella A) e nel senso e nella misura invocati dal ricorrente, in sede di originario concorso del 2017 ai candidati che avevano superato le prove e li avevano spesi, non trovando alcuna giustificazione l'odierna esclusione della valutazione degli stessi titoli in seno alla attuale graduatoria redatta sulla scorta sempre della medesima Tabella, mantenuta ferma in questa tornata selettiva, del tutto collegata alla precedente.

*** **

Come sopra evidenziato, i titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, sia all'atto dell'immissione della domanda e dei titoli stessi nella piattaforma appositamente dedicata, sia all'atto dell'invio della documentazione via pec, erano definitivamente entrati in possesso dell'Amministrazione, essendo stati acquisiti al sistema informatico del MIM.

Laddove non ha proceduto alla valutazione dei titoli dichiarati dalla ricorrente, l'Amministrazione ha anche violato il principio di cui all'art.18 della L.241/90.

Invero la disposizione legislativa in questione dispone che *“I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente”*.

È innegabile quindi che, una volta immessi nella piattaforma appositamente dedicata del Ministero, i titoli dichiarati dal ricorrente ai fini della partecipazione al concorso, a loro volta nuovamente dichiarati e

documentati in data 30.07.2013, non potevano non essere valutati anche ai sensi del citato art.18 della L.241/90.

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si impone la concessione di una misura cautelare che impedisca alla ricorrente di subire danni gravi ed irreparabili.

Invero, come evidenziato in premessa, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad avere attribuiti ulteriori 5 punti per i titoli allegati che, parametrati in decimi, equivalgono ad ulteriori p.0,50 in graduatoria.

Considerando la graduatoria del concorso in questione concorre con la graduatoria del concorso ordinario essendo altamente probabile la presenza di numerosissimi candidati vincitori presenti in entrambe le graduatorie con amplissimi margini di scorrimento, sicché l'avanzamento in graduatoria costituisce la concreta possibilità per il ricorrente di ritrovarsi in posizione utile per essere dichiarato vincitore con la conseguenziale assunzione nello specifico ruolo con contratto tempo indeterminato.

Alla luce delle considerazioni esposte si chiede, anche in questa sede cautelare, la solerte fissazione dell'udienza di merito.

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che la controversia di valore indeterminabile ha ad oggetto procedura selettiva per l'accesso al pubblico

impiego ed il contributo unificato versato nella corrispondente misura di Legge.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, annullare, previa sospensione, gli atti impugnati in parte qua, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di giudizio.

Catania/Roma, 28/10/2024

Avv. Salvatore M.A. Spataro
[Firmato digitalmente]